



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE
Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 4 - 040676612 – www.guardiacostiera.gov.it/trieste

ORDINANZA 87/09

Divieto di ancoraggio nei porti minori

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Trieste,

VISTA l'Ordinanza n. 001/03 in data 01/08/2003 del Capo del Compartimento Marittimo di Trieste di regolamentazione dei limiti di navigazione sotto costa;

VISTA la propria Ordinanza n. 41/09 in data 20 maggio 2009 di sicurezza balneare;

VISTO il rapporto di servizio in data 31 luglio 2009 della dipendente motovedetta CP 277, e relativo alle interferenze rilevate con la presenza alle unità alla fonda e bagnanti all'interno di alcuni sorgitori minori, nonché alla necessità di dettare norme di dettaglio per l'ingresso / uscita dalle acque portuali dei porti minori del Compartimento Marittimo di Trieste;

CONSIDERATA l'opportunità di dettare norme per elevare il gradiente della sicurezza della navigazione durante le fasi di ingresso / uscita nonché all'interno, dei sorgitori minori del Compartimento Marittimo di Trieste, e precisamente di San Bartolomeo, Muggia, Barcola, Cedas, Grignano, S.Croce, Canovella de Zoppoli, Filtri di Aurisina, Sistiana, Duino e Villaggio del Pescatore;

VISTI gli artt. 17, 30, 62 e 81 del codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

ORDINA

Articolo 1

E' vietato l'ancoraggio all'interno dei porti di San Bartolomeo, Muggia, Barcola, Cedas, Grignano, S.Croce, Canovella de Zoppoli, Filtri di Aurisina, Sistiana, Duino e Villaggio del Pescatore.

Tale divieto è derogabile in caso di avverse condimeteo che impediscano la navigazione, e l'eventuale ancoraggio non deve essere effettuato nel corridoio di accesso e uscita e in modo da non interferire con l'utilizzo del porto.

Articolo 2

Nel corso delle manovre di **avvicinamento ed attraversamento delle imboccature portuali dei porti** di cui all'art. 1, per l'entrata e l'uscita, e per la navigazione all'interno degli stessi, **le unità da traffico, da pesca e da diporto dovranno procedere a velocità di sicurezza** in modo da non creare moti ondosi pericolosi per le unità in transito, ovvero ormeggiate, e comunque **non superiore 5 nodi**. Analoghe modalità di navigazione dovranno essere attuate durante il transito dei canali delimitati da briccole e di accesso / uscita del porto del Villaggio del Pescatore.

Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza incorreranno,

a) se alla condotta di un' unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui al comma 3 dell'art. 53. del D. L.vo 18 luglio 2005, n. 171;

b) negli altri casi, e qualora il fatto non costituisca reato, si applica l'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Trieste, 05/08/2009

DOCUMENTO FIRMATO IN
ORIGINALE